



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 114/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35082** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (c.f. XX), nata il XX a Nardò (Le) ed ivi residente alla via Giovinezza
n.XX , elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Domenico
Macri (c.f. MCRDNC66E13L074P), che la rappresenta e difende PEC:
macri.domenico@ordavvle.legalmail.it,
contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone
(LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto del Dott. Roberto
Fantini, Notaio in Roma, del 23.1.2023 rep. 37590, racc. 7131, elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS Gestione
Dipendenti Pubblici in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Interesse ;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza svoltasi in data 15 maggio 2024 con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Caterina Di Palma e la presenza dall'avv. Antonio Luceri
per la ricorrente e dell'avv. Fabiola Leone per l'INPS;

	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	con ricorso ritualmente depositato e notificato la sig.ra XX,	
	rappresenta quanto segue:	
	in qualità di ex agente di Polizia Penitenziaria, cessata dal servizio per limiti	
	di età il XX - in data XX inoltrava domanda di pensione privilegiata per le	
	infermità: 1) sindrome ansioso depressiva ad andamento cronico, 2) note	
	cliniche di sinusopatia frontale, 3) dorso lomboartrosi con discopatia L5-S1,	
	4) pregresso duplice trauma contusivo del capo, rachide lombare e spalla	
	sinistra, 5) epicondilite dx; 6) condropatia rotulea e tendinite della zampa	
	d’oca ginocchio dx; 7) protrusioni discali L3/L4 – L4/L5 – C4/C5; 8) PSO	
	bilaterale; 9) pregresso duplice trauma contusivo lombare; 10) scoliosi dorso-	
	lombare; 11) note di artrosi acromion claveare bilaterale; 12) cervicoartrosi;	
	13) bronchite cronica semplice; 14) otite cronica con ipoacusia con voce a mt	
	0,5 bilaterale; 15) gastroduodenite ulcerosa;	
	- a seguito della visita svolta presso la CMO di Bari in data XX ed ai pareri	
	espressi dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, il Ministero della	
	Giustizia, con decreto n. XX del XX:	
	- concedeva la pensione privilegiata di 7^ ctg. tab. A a decorrere dall’XX con	
	riferimento alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio:	
	cervicoartrosi, note di artrosi acromion claveare bilaterale, protrusioni discali	
	L3/L4 – L4/L5 – C4/C5, PSO bilaterale e dorso lomboartrosi con discopatia	
	L5-S1, considerate quale unico complesso morboso;	
	- respingeva la domanda di pensione con riguardo alle infermità	
	gastroduodenite ulcerosa, otite cronica con ipoacusia con voce a mt 0,5	
	bilaterale, bronchite cronica semplice, scoliosi dorso-lombare e sindrome	
	2	

	ansioso depressiva ad andamento cronico in quanto non ritenute dipendenti da	
	causa di servizio;	
	- stabiliva, poi, che le infermità pregresso duplice trauma contusivo lombare e	
	pregresso duplice trauma contusivo del capo, rachide lombare e spalla sinistra,	
	pur ritenute dipendenti da causa di servizio non erano ascrivibili a categoria	
	di pensione;	
	- preannunciava che per le infermità condropatia rotulea e tendinite della	
	zampa d’oca ginocchio dx e epicondilite dx era stato emesso in pari data il	
	decreto n. XX di attribuzione di tabella B;	
	- si riservava di emettere decreto in ordine alla patologia note cliniche di	
	sinusopatia frontale;	
	- per tale patologia (sinusopatia frontale) risulta dagli atti l’emissione del	
	decreto n. XX del XX di diniego di pensione privilegiata per non essere stata	
	riconosciuta dipendente da causa di servizio;	
	- la ricorrente in data XX inoltrava domanda di aggravamento per le infermità:	
	1) cervicoartrosi, note di artrosi acromion claveare bilaterale, protrusioni	
	discali L3/L4 – L4/L5 – C4/C5, PSO bilaterale e dorso lomboartrosi con	
	discopatia L5-S1 quale UCM; 2) condropatia rotulea e tendinite della zampa	
	d’oca ginocchio dx e epicondilite dx; 3) sinusopatia frontale, note	
	nevralgiche con fobia e note vertiginose;	
	- con decreto n. XX del XX il Ministero della Giustizia riteneva non aggravate	
	le infermità sub 1) (cervicoartrosi, note di artrosi acromion claveare bilaterale,	
	protrusioni discali L3/L4 – L4/L5 – C4/C5, PSO bilaterale e dorso	
	lomboartrosi con discopatia L5-S1 quale UCM); meritevoli di essere ascritte	
	a quattro anni di tabella B le infermità sub 2) (condropatia rotulea e tendinite	
	3	

	della zampa d'oca ginocchio dx e epicondilite dx) con concessione con	
	separato provvedimento delle due annualità eccedenti quelle già attribuite;	
	non oggetto di aggravamento le infermità sub 3 (note cliniche di sinusopatia	
	frontale, note nevrasteniche con fobia e note vertiginose: sindrome ansioso	
	depressivo ad andamento cronico) in quanto già riconosciute non dipendenti	
	da fatti di servizio;	
	- la ricorrente in data XX inoltrava domanda di aggravamento per le infermità:	
	1) cervicoartrosi, note di artrosi acromion claveare bilaterale, protrusioni	
	discali L3/L4 – L4/L5 – C4/C5, PSO bilaterale e dorso lomboartrosi con	
	discopatia L5-S1 quale UCM; 2) condropatia rotulea e tendinite della zampa	
	d'oca ginocchio dx e epicondilite dx;	
	- con decreto n. XX del XX il Ministero della Giustizia riteneva non aggravate	
	le infermità indicate nella domanda del XX che quindi respingeva;	
	- la sig.ra XX con ricorso depositato in data XX, lamentando sia che le	
	infermità escluse dal decreto del XX sarebbero state a suo dire già riconosciute	
	nel 2000 ai fini dell'equo indennizzo, sia il mancato riconoscimento	
	dell'aggravamento delle infermità indicate nelle domande del XXe XX, ha	
	chiesto di accettare il diritto alla pensione privilegiata di 6^ categoria a partire	
	dalla domanda di aggravamento del XX e di 3^ categoria con decorrenza della	
	maturazione del diritto per l'insieme delle patologie già riconosciute	
	dipendenti da causa di servizio;	
	- l'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 22 agosto 2019,	
	ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda	
	per assenza dei requisiti di legge;	
	- il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia,	

	costituito in giudizio con memoria depositata in data XX, dopo aver precisato	
	il contenuto decreti emessi in relazione alle istanze avanzate dalla ricorrente a	
	fini pensionistici, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per insussistenza del	
	presupposto della dipendenza da causa di servizio per la parte in cui si chiede	
	l'aggravamento delle patologie gastroduodenite ulcerosa, otite cronica,	
	bronchite cronica, scoliosi D.L. e sindrome ansioso depressiva ad andamento	
	cronico ed ha dedotto l'infondatezza per la parte con cui si contesta il mancato	
	aggravamento riconosciuto dai decreti ministeriali n. XX del XX (domanda	
	amministrativa del XX) e n. XX del XX (domanda amministrativa dell'XX)	
	riportandosi alle valutazioni negative espresse in tal senso dalle Commissioni	
	medico ospedaliere;	
	- all'udienza del 10 novembre 2019 è stata disposta l'acquisizione di	
	documentazione istruttoria, puntualmente prodotta in giudizio dal Ministero	
	convenuto in data 27.11.2019;	
	- con memoria depositata il 2.1.2020 il difensore della ricorrente, nel sostenere	
	che il ricorso ha per oggetto il riconoscimento di alcune patologie da causa di	
	servizio escluse dal Ministero della Giustizia, l'esatto inquadramento di quelle	
	già riconosciute e di conseguenza la ricostituzione della pensione in	
	godimento, ha richiamato le domande di aggravamento con l'esito delle stesse	
	e riportandosi alla relazione del dott. Vaglio, secondo cui le patologie si sono	
	aggravate nel tempo e vanno complessivamente ascritte alla terza categoria,	
	ha ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo;	
	- con ordinanza assunta all'udienza del 28.1.2020 è stato incaricato l'UML del	
	Ministero della Salute di esprimere, con la presenza di idoneo specialista	
	rispetto all'accertamento da svolgere, in base a tutta la documentazione che	
	5	

	verrà trasmessa motivato parere in ordine alla classifica delle infermità	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio ed oggetto delle domande di	
	aggravamento presentate il XX e l'XX dalla ricorrente, singolarmente e per	
	cumulo, alla data delle predette domande.	
	- con relazione in data 8 marzo 2021, l'UML del Ministero della Salute, dopo	
	aver effettuato una minuziosa disamina dei referti degli esami e delle visite,	
	ha indicato per ognuna delle patologie riconosciute dipendenti da causa di	
	servizio, oggetto della domanda di aggravamento inoltrata il 29.12.2011,	
	l'iscrizione o meno a categoria di compenso valutando nel complesso la loro	
	ascrivibilità alla 7^ ctg Tab A più tab B per due annualità; allo stesso modo	
	dopo la disamina di tutti i referti e visite riferite alla domanda di aggravamento	
	proposta dalla ricorrente l'XX, l'UML ha espresso il parere che la classifica	
	delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio non varia rispetto	
	a quanto valutato a seguito della domanda del 2011;	
	- in data XX la ricorrente ha depositato delle note scritte con cui nel sostenere	
	che il giudice contabile estende il proprio vaglio all'intero rapporto	
	pensionistico e sarebbe tenuto ad esaminare nel merito il rapporto	
	pensionistico dedotto, giudicando anche sulla dipendenza da causa di servizio	
	di un'infermità oltre che sulla questione pregiudiziale formale eventualmente	
	dedotta o su quella della classificabilità, ed a tener conto anche di eventuali	
	fatti sopravvenuti nel corso del giudizio stesso, ha osservato che nella specie	
	la cognizione del giudice deve ritenersi estesa anche all'accertamento della	
	dipendenza da causa di servizio in ordine a quelle patologie per le quali tale	
	dipendenza era stata invece esclusa in sede amministrativa, quale presupposto	
	per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato e dedotto che	
	6	

	il parere dell'UML - Ministero della Salute doveva essere espresso anche in	
	merito a dette ultime patologie (sinusopatia, gastroduodenite ulcerosa,	
	sindrome ansioso depressiva) ai fini dell'eventuale riconoscimento della loro	
	dipendenza da causa di servizio e quindi del conseguente diritto a pensione	
	privilegiata ed ha chiesto un supplemento di indagine da demandare all'UML	
	del Ministero della Salute.	
	Con Ordinanza n.31/2021 questo Ufficio , nel considerare che <i>“la ricorrente</i>	
	<i>abbia inteso dolersi anche del mancato riconoscimento della dipendenza da</i>	
	<i>causa di servizio delle infermità “sinusopatia frontale cronica” e “note</i>	
	<i>neurasteniche con fobia” - infermità già ritenute dipendenti da causa di</i>	
	<i>servizio dal Ministero della Giustizia come emerge dalla nota in data XX</i>	
	<i>dell'Ufficio Centrale Personale - seppure ne abbia chiesto la valorizzazione</i>	
	<i>a fini pensionistici a partire dalla domanda di aggravamento del 2011;</i>	
	<i>- viceversa, la patologia gastroduodenite, per quanto anche esaminata ai fini</i>	
	<i>della dipendenza dal perito di parte, non può dirsi rientrante nella domanda</i>	
	<i>giudiziale formulata in questa sede posto che non risulta documentato il</i>	
	<i>riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in alcuno dei</i>	
	<i>provvedimenti ministeriali depositati in giudizio;</i>	
	<i>- parimenti non rientra nell'oggetto del giudizio la infermità otitica che non</i>	
	<i>solo non è stata mai riconosciuta dipendente da causa di servizio in via</i>	
	<i>amministrativa ma nemmeno è stata valutata a tali fini dal perito di parte.”,</i>	
	ordinava all'UML di rendere parere integrativo in ordine alla dipendenza da	
	causa di servizio delle predette infermità <i>“sinusopatia frontale cronica” e</i>	
	<i>“note neurasteniche con fobia”</i> ed in caso positivo alla classifica delle stesse	
	alla data della domanda di aggravamento del 2011 singolarmente e per cumulo	
	7	

	con le altre infermità già valutate con la precedente relazione dell’8.3.2021.	
	Con nota datata 14 settembre 2023 l’UML, rappresentando di non aver	
	ottenuto riscontro al duplice invito rivolto alla ricorrente di indicare la struttura	
	sanitaria pubblica nel territorio di residenza presso la quale la stessa intendesse	
	eseguire le visite specialistiche Otorinolaringoiatrica e Psichiatrica, come	
	autorizzato da questo GU all’esito dell’udienza del 15/02/2023, restituiva	
	l’incarico risultando impossibilitato l’espletamento della CTU.	
	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Il ricorso della ricorrente non è fondato e va rigettato per le seguenti ragioni.	
	Con riferimento alla domanda di aggravamento delle patologie lamentate e	
	formanti oggetto della prima relazione peritale resa dall’UML in data 8 marzo	
	2021 questo GU non ha motivo per discostarsi dalle analitiche e complete	
	valutazioni formulate dal CTU nominato in ordine all’infondatezza della	
	richiesta di aggravamento.	
	Con riferimento alla dipendenza da causa di servizio delle infermità	
	“sinusopatia frontale cronica” e “note neurasteniche con fobia” va	
	evidenziato che, come affermato da recente giurisprudenza delle Sezioni	
	Centrali della Corte dei conti “..la richiesta di un parere medico legale	
	corrisponde all’esercizio di poteri attribuiti al Giudice di primo grado,	
	tuttavia dall’esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice	
	territoriale ha proceduto a valutazioni tecniche caratterizzate da complessità	
	(pag. 2 della sentenza), pur a fronte della documentazione prodotta a corredo	
	del ricorso introduttivo,.... giungendo a svolgere considerazioni ed a trarre	
	conclusioni sull’infermità lamentata dall’attuale appellante, di contenuto	
	8	

essenzialmente medico legale. Occorre quindi accogliere la tesi sostenuta dall'appellante, in ordine ai vizi che nel caso concreto caratterizzano lo svolgimento dell'attività del Giudice, con riferimento al mancato espletamento di un'attività peritale da parte di un apposito organo all'uopo incaricato e formalmente nominato. La Sezione osserva al riguardo che l'art. 97, comma 5, c.g.c., ha introdotto un sub-procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d'ufficio (cui è parificata quella effettuata dagli organismi tecnici delle amministrazioni, ai sensi del comma 1 del cennato articolo), regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La norma ha perseguito l'obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell'elaborazione dei risultati dell'indagine peritale. La dialettica tra l'ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere, già all'udienza successiva al deposito della relazione, i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d'ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo. Di tutti questi passaggi, che costituiscono per un verso garanzie per la parte e per altro verso una base legale sui cui il Giudice può trarre il suo convincimento, manca qualsiasi traccia nel giudizio in esame, non essendo stata conferita alcuna consulenza.”

(Sezione I Giurisdizionale di Appello n. 439/2023).

Risulta pertanto evidente che la mancata disponibilità alla sottoposizione a

	visita su delega – espressamente autorizzata da questo GU e mai espletata per	
	fatto attribuibile alla ricorrente – ha reso impossibile l’acquisizione da parte	
	di questo GU degli elementi istruttori necessari per una adeguata valutazione	
	dei fatti di causa in materia caratterizzata da elevata complessità tecnica, alla	
	luce del fatto che la documentazione agli atti non risulta costituire sufficiente	
	bagaglio utilizzabile sotto il profilo probatorio con conseguente rigetto delle	
	relative motivazioni poste alla base del ricorso.	
	In conclusione, ed alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda della	
	ricorrente deve essere rigettata.	
	Il regime delle spese segue la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.	
	Condanna parte ricorrente alle spese di causa che liquida in complessivi €	
	250,00 oltre accessori se dovuti a favore di ciascuna delle controparti	
	costituite.	
	Così deciso in Bari all’esito della pubblica udienza svoltasi in data 15 maggio	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno	
	Depositato in segreteria il 28/05/2024	
	L’ Assistente Amministrativo	
	F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma	
	10	